



STUDIO DALL'OSSO
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio
Loro sedi

Indeducibile il compenso del dipendente presidente del Consigli di Amministrazione o Amministratore Unico. Secondo la Cassazione occorre verificare in concreto un vincolo di subordinazione gerarchica

Con un'articolata sentenza depositata ieri, la n. 36362, la Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di indeducibilità dei costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali.

Secondo i giudici, occorre adeguarsi al seguente principio di diritto: “il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente”.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodallosso.com

La Corte di Cassazione ribadisce che il rapporto organico che lega il socio o l'amministratore ad una società di capitali non esclude la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato, anche di natura dirigenziale, tuttavia, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, la compatibilità non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, ma occorre invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

A tal proposito, la Cassazione osserva che l'attività di amministratore e quella di lavoro dipendente, anche quando avviene al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione, rimangono su due piani giuridici differenti dal momento che:

- la prima è "rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale";
- la seconda invece è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo.

Tale distinzione, anche se sul punto la sentenza di ieri non si sofferma, si riflette anche sui criteri di deducibilità dei relativi costi, dal momento che solo per l'attività di amministratore opera il criterio di cassa di cui all'art. 95 comma 5 del TUIR, mentre per le prestazioni tipiche di lavoro dipendente o autonomo opera il principio di competenza (*cf.* Cass. n. 15822/2016).

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento.

GIORGIO DALL'OSSO

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com